



# COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

*Provincia di Catanzaro*

*Via S. Peta – 88050 Caraffa di Catanzaro*

*0961-957811*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 34 del 30 Aprile 2020**

**OGGETTO:** **Sospensione sul territorio comunale delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020. Conferma applicabilità e pedissequo rispetto delle misure contenute nel DPCM del 26 aprile 2020.**

### IL SINDACO

**Premesso che** l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

#### **Visti:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

**Richiamato**, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;

**Preso atto** delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”*;

**Rilevato che** con detta ordinanza regionale, pubblicata nella tarda serata di ieri sul BURC, vengono introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che risultano più permissive di quelle consentite dal vigente quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei decreti del P.C.M. sopra richiamati, oltre che dalla misure contenute nelle ordinanze sindacali adottate dallo scrivente ed attualmente in vigore;

**Preso atto** in particolare di quanto dispone l'ordinanza regionale in ordine alla possibilità di riattivare alcune attività soltanto nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza stessa e ferma restando la normativa di settore;

**Tenuto conto che** l'iniziativa assunta dalla Regione Calabria, in assenza di preventiva comunicazione e/o di consultazione con gli enti locali, le altre istituzioni e gli stessi esercizi commerciali chiamati a darne applicazione, ha precluso di fatto la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono viepiù indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;

**Considerato che,** pertanto, l'immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell'accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;

**Ritenuto** necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

**Ritenuto** che nella fattispecie sono ravvisabili i requisiti della contingibilità e dell'urgenza precisando quindi l'efficacia fino al 3 maggio 2020, e comunque fino a nuove diverse disposizioni, dei propri precedenti provvedimenti;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. lgs. N. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale e massima autorità locale in materia;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Attesa** la propria competenza

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Dato atto** che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione in coerenza con l'art. 3, comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

#### **Dato atto**

- che il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e trova applicazione fino al 3 maggio fatta salva ulteriore prosecuzione a seguito di successive ed eventuali disposizioni;
- che sussistendo i requisiti della necessità e dell'urgenza si omette la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i;

### **ORDINA**

È **SOSPESA** su tutto il territorio comunale, **dalla data odierna e fino al 3 maggio** fatte salve **ulteriori nuove disposizioni**, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*";

### **DA ATTO CHE**

fino alla data sopra indicata, sul tutto il territorio comunale continuano a trovare pedissequa e puntuale applicazione le misure previste dal **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020**, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", nonché le disposizioni contenute dalle ordinanze sindacali n. 270 del 29 aprile 2020;

### **DISPONE**

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché alla Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando locale dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza;

### **AVVERTE CHE**

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- a seguito del D.L. n. 19/2020 chiunque non ottemperi alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 fino ad €. 3000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste per legge;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Sindaco**  
**Dott. Antonio Giuseppe Sciumbata**

